

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 186

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CIONI, FALQUI, BUCCIARELLI, PIERONI**
e **BAGNOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 1994

Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217,
recante norme per l'istituzione del patrocinio
a spese dello Stato per i non abbienti

ONOREVOLI SENATORI. - Tenuto conto del fatto che la procedura di accesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato è estremamente complicata, fino al punto di renderne inutile qualsiasi utilizzo, e che nella realtà essa non opera se non in rarissimi casi, abbiamo individuato la causa della sua inefficienza nella complessità della domanda e quindi nella eccessiva mole di documenti richiesti a pena di revoca. È nostro preciso dovere rendere operativo il gratuito patrocinio per i non abbienti, modificando e semplificando la procedura stessa di ammissione, onorando così l'articolo 24 della nostra Costituzione, che recita: «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è

diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione...»; la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata in base alla legge 4 agosto 1955, n. 848), per la quale «Ogni accusato ha diritto soprattutto (...) quando non ha i mezzi per pagare il difensore, a poter essere assistito gratuitamente da un avvocato di ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia».

Si propone pertanto di modificare la legge 30 luglio 1990, n. 217, che reca norme per la istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 - (*Contenuto dell'istanza*) - 1. L'istanza prevista dall'articolo 2 è redatta su carta semplice e, oltre alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, deve contenere, anche nei casi di cui al comma 2, l'indicazione delle generalità dell'interessato e dei componenti della sua famiglia anagrafica e la dichiarazione dell'istante di trovarsi in condizione di non abbienza.

2. Se l'istante è analfabeta l'istanza può essere fatta oralmente dinanzi al funzionario che la riceve, il quale ne redige processo verbale.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 deve, anche nel caso previsto dal comma 2, contenere l'indicazione:

a) del reddito da lavoro dell'istante e dei familiari conviventi;

b) delle risorse di altra natura di cui l'istante abbia, anche indirettamente, la disponibilità o il godimento;

c) dei beni immobili, sui quali l'istante abbia il diritto di proprietà, per intero o per quota, o altro diritto reale;

d) dei beni mobili registrati dei quali l'istante abbia il possesso.

4. La falsità o le omissioni nella dichiarazione di cui al comma 3 sono punite con le sanzioni previste dalle norme del titolo VII del libro secondo del codice penale; la condanna comporta, ove la falsità o le omissioni abbiano determinato l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, la decadenza immediata dal beneficio ed il recupero, in danno dell'interessato, delle somme corrisposte».

Art. 2.

1. All'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 1 le parole: «alla stregua dell'autocertificazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5» sono soppresse;

b) al secondo periodo del comma 3 le parole: «alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 5» sono soppresse.

Art. 3.

1. L'articolo 10 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Art. 10 - (*Revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato*) - 1. La revoca del provvedimento di ammissione è disposta in ogni momento anche su richiesta dell'intendente di finanza competente ai sensi dell'articolo 6, dal giudice indicato nel comma 4 del medesimo articolo e con le modalità ivi previste, quando risulti provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, ovvero la modificazione delle condizioni di reddito di cui all'articolo 3. Contro l'ordinanza che decide sulla richiesta può essere proposto ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 6.

2. La revoca non può più essere richiesta dall'intendente di finanza decorsi cinque anni dalla definizione del procedimento per il quale l'interessato è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato».

Art. 4.

1. L'articolo 11 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 - (*Effetti della revoca del provvedimento di ammissione*) - 1. Fermo restando il diritto del difensore e del consulente

tecnico di ufficio alla liquidazione dei compensi come previsto dall'articolo 12, la revoca comporta il diritto dello Stato a recuperare, in danno dell'interessato, le somme corrisposte per i compensi».